

VERBALE DI GARA N° 601 DEL 16/07/2024

PROCEDURA APERTA N° 06/2024 PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO, DELLA DURATA DI N. 2 ANNI DI SERVIZI DI VIGILANZA PER KYMA MOBILITÀ

In data 16/07/2024, alle ore 09:25, in seduta pubblica, si è riunito il seggio di gara, nominata con nota prot. n° 11580 del 08/07/2024, incaricata di aprire le offerte pervenute nell'ambito della PROCEDURA APERTA N° 05/2024 PER TRAMITE ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI N. 2 ANNI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'AREA COMMERCIALE KYMA MOBILITÀ.

Sono presenti:

- Dott. Nicola Carrieri – Presidente;
- Dott. Palmò Duggento – Componente;
- Dott.ssa Grazia Ricci – Componente con funzioni di segretario.

La seduta si tiene presso la sede di KYMA MOBILITÀ S.p.A., con partecipazione dei concorrenti mediante videoconferenza sulla piattaforma “<https://www.gotomeeting.com/it-it>”.

Le società che hanno presentato l’offerta, come nel prospetto che segue, hanno ricevuto il link per la partecipazione alla seduta.

Sono collegati i seguenti delegati dei concorrenti:

- Ciro Fucci per conto di VIS s.p.a.;
- Orazio Ottaviani per conto di Cosmopol s.p.a.

La presente seduta è tenuta per compiere le seguenti operazioni:

- sciogliere le riserve emerse nel corso della precedente seduta di gara in merito alla documentazione presentata dai concorrenti VIS S.P.A. e COSMOPOL S.P.A..

VIS S.P.A.

Il soccorso istruttorio è stato eseguito, ai sensi dell’art. 101 del D. lgs. 36/2023, per le seguenti carenze della documentazione:

- Il concorrente, nella “Domanda di partecipazione”, rilasciata utilizzando il modello Allegato C, al punto 8., ove richiesto elencare i servizi di vigilanza armata nel triennio antecedente l’indizione della gara per un importo non inferiore a euro 400.000,00 + IVA



(lotto 1) ed euro 200.000,00 (lotto 2) o, in caso di partecipazione ad entrambi i lotti, per un l'importo complessivo di euro 600.000,00, rimanda ad attestazione allegata rilasciata dall'ASL Taranto. Tale ultima dichiarazione, da cui emergono comunque importi di servizi fatturati superiori a quelli minimi richiesti in gara, contiene la dicitura "il presente certificato non può essere prodotto alla Pubblica Amministrazione o ai privati gestori del pubblici servizi. In considerazione della natura giuridica di Kyma Mobilità di gestore di pubblico servizio, tale certificato non può essere validamente acquisito quale attestazione comprovante il requisito richiesto di capacità tecnica.

2 - Il concorrente ha presentato cauzione provvisoria di € 4.480,00 per il Lotto 1, a fronte di una richiesta, nel bando di gara, di cauzione di importo di € 8.000,00, e di € 2.240,00 per il Lotto 2 , a fronte di una richiesta, nel bando di gara, di cauzione di importo di € 4.000,00, non allegando, a suo corredo, alcuna copia di certificazione di qualità che dia titolo alla riduzione di garanzia prevista ai sensi dell'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023, come , invece, richiesto all'art. 8 lett. d) del bando di gara.

3 - Dall'importo delle polizze fideiussorie presentate dal concorrente, parrebbe che esso abbia inteso usufruire di riduzione cumulativa del 30 % e del 20 %, prevista nelle seguenti casistiche descritte nel D. Lgs. 36/2023, art. 106 comma 8, circostanza confermata dal delegato del concorrente intervenuto alla seduta:


1. riduzione del 30% per operatori cui sia stata rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

2.

3.

4. riduzione fino ad un importo massimo del 20%, quando l'operatore economico posseda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione.

E' la stazione appaltante, nell'esercizio del suo potere discrezionale, a dover individuare tra i marchi e le certificazioni che danno diritto alla riduzione (identificati in apposito allegato) quelli più pertinenti rispetto all'affidamento concreto. Nel caso in specie, nei



KYMA MOBILITÀ S.p.A.

documenti di gara iniziali KYMA MOBILITÀ non ha previsto alcuna ulteriore riduzione della cauzione per le ipotesi di possesso di certificazioni di cui all'allegato II.13 del D. Lgs. 36/2023. Pertanto, qualora il concorrente avesse inteso usufruire delle ulteriori riduzioni che diano titolo all'ulteriore riduzione del 20 % della garanzia nei casi di possesso di una delle certificazioni di cui all'allegato II.13, tale ulteriore riduzione non sarebbe consentita, poiché non prevista nei documenti di gara iniziali.

L'importo della cauzione dovuto dal concorrente con la sola riduzione del 30 % per il possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 sarebbe, quindi, di:

- € 5.600,00, a fronte della cauzione prestata per soli € 4.480,00, per il Lotto 1.
- € 2.800,00, a fronte della cauzione prestata per soli € 2.240,00, per il Lotto 2.

Il seggio di gara, alla luce degli orientamenti della recente giurisprudenza (TAR Sicilia Catania, Sez. II, 30.08.2023, n. 2584) e dell'opinamento dell'ANAC (Delibera 43 del 02/02/2022, Delibera 437 del 20/02/2022 e Delibera 151 del 02/04/2023), ritiene che per quanto attiene alla cauzione provvisoria, a fronte di una polizza validamente costituita, come nel caso di specie, possa farsi ricorso al soccorso istruttorio nell'ipotesi di indicazione di un importo inferiore rispetto a quanto prescritto.

Il concorrente, pertanto, è stato ammesso al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D. lgs. 36/2023.

Con nota prot. 11646 del 09/07/2024 è stato assegnato al concorrente il termine perentorio di cui all'art. 101 del D. lgs. 36/2023.

Il concorrente, nell'ambito del soccorso istruttorio, con nota acquisita al n. prot. aziendale 11935 del 15/07/2024, ha prodotto la seguente documentazione:

1 - dichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale il concorrente ha attestato "di aver prestato servizi di vigilanza armata nel triennio antecedente l'indizione della gara per un importo non inferiore a euro 400.000,00 + IVA (lotto 1) ed euro 200.000,00 (lotto 2) - In caso di partecipazione ad entrambi i lotti, l'importo dovrà essere quello complessivo di euro 600.000,00", elencando tali servizi con indicazione di Committente (pubblico/privato), P. IVA e importo.



2 - copia autenticata, nelle forme previste nel D.P.R. n. 445/2000, della certificazione di qualità che dà titolo alla riduzione di garanzia prevista ai sensi dell'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023;

3 - Lotto 1 integrazione alla cauzione prestata fino all'importo di € 5.600,00 per il Lotto 1 (nel caso il concorrente abbia inteso usufruire dell'ulteriore riduzione del 20 %, non consentita perché non prevista nei documenti di gara iniziali).

3 - Lotto 2 - integrazione alla cauzione prestata fino all'importo di € 2.800,00 per il Lotto 2 (nel caso in cui il concorrente abbia inteso usufruire dell'ulteriore riduzione del 20 %, non consentita perché non prevista nei documenti di gara iniziali).

Per effetto di quanto sopra, il seggio di gara decide di ammettere il concorrente VIS S.P.A. al prosieguo della gara.

COSMOPOL S.P.A.

Il soccorso istruttorio è stato eseguito per le seguenti carenze della documentazione:

1 - Il concorrente ha presentato cauzione provvisoria di € 4.480,00 per il Lotto 1, a fronte di una richiesta, nel bando di gara, di cauzione di importo di € 8.000,00, e di € 2.240,00 per il Lotto 2, a fronte di una richiesta, nel bando di gara, di cauzione di importo di € 4.000,00, non allegando, a suo corredo, alcuna copia di certificazione di qualità che dia titolo alla riduzione di garanzia prevista ai sensi dell'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023, come, invece, richiesto all'art. 8 lett. d) del bando di gara.

2 - Dall'importo delle polizze fideiussorie presentate dal concorrente, parrebbe che esso abbia inteso usufruire di riduzione cumulativa del 30 % e del 20 %, prevista nelle seguenti casistiche descritte nel D. Lgs. 36/2023, art. 106 comma 8.:

1. riduzione del 30% per operatori cui sia stata rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

2.



3.

4. riduzione fino ad un importo massimo del 20%, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione.

E' la stazione appaltante, nell'esercizio del suo potere discrezionale, a dover individuare tra i marchi e le certificazioni che danno diritto alla riduzione (identificati in apposito allegato) quelli più pertinenti rispetto all'affidamento concreto. Nel caso in specie, nei documenti di gara iniziali KYMA MOBILITÀ non ha previsto alcuna ulteriore riduzione della cauzione per le ipotesi di possesso di certificazioni di cui all'allegato II.13 del D. Lgs. 36/2023.

Pertanto, qualora il concorrente avesse inteso usufruire delle ulteriori riduzioni che diano titolo all'ulteriore riduzione del 20 % della garanzia nei casi di possesso di una delle certificazioni di cui all'allegato II.13, tale ulteriore riduzione non sarebbe consentita, poiché non prevista nei documenti di gara iniziali.


L'importo della cauzione dovuto dal concorrente con la sola riduzione del 30 % per il possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 sarebbe, quindi, di:

- € 5.600,00, a fronte della cauzione prestata per soli € 4.480,00, per il Lotto 1.

- € 2.800,00, a fronte della cauzione prestata per soli € 2.240,00, per il Lotto 2.

Il seggio di gara, alla luce degli orientamenti della recente giurisprudenza (TAR Sicilia Catania, Sez. II, 30.08.2023, n. 2584) e dell'opinamento dell'ANAC (Delibera 43 del 02/02/2022, Delibera 437 del 20/02/2022 e Delibera 151 del 02/04/2023), ritiene che per quanto attiene alla cauzione provvisoria, a fronte di una polizza validamente costituita, come nel caso di specie, possa farsi ricorso al soccorso istruttorio nell'ipotesi di indicazione di un importo inferiore rispetto a quanto prescritto.

3 - E' assente la Copia autenticata, o copia conforme, rilasciata ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000, dell'autorizzazione prefettizia ad esercitare, nel Comune di Taranto, tutti i servizi di vigilanza oggetto della presente gara.



4 - In relazione alla partecipazione al lotto 2 , è assente evidenza dell' l'abilitazione allo svolgimento dei servizi di sicurezza secondo quanto previsto dal DM 154/2009, rilasciata dal Prefetto di Taranto.

Il concorrente, pertanto, è stato ammesso al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D. lgs. 36/2023.

Con nota prot. 11646 del 09/07/2024 è stato assegnato al concorrente il termine perentorio di cui all'art. 101 del D. lgs. 36/2023.

Il concorrente, nell'ambito del soccorso istruttorio, con nota acquisita al n. prot. aziendale 11695 del 10 /07/2024, ha prodotto la seguente documentazione:

2 - Lotto 1 integrazione alla cauzione prestata fino all'importo di € 5.600,00 per il Lotto 1 (nel caso il concorrente abbia inteso usufruire dell'ulteriore riduzione del 20 %, non consentita perché non prevista nei documenti di gara iniziali).

2 - Lotto 2 - integrazione alla cauzione prestata fino all'importo di € 2.800,00 per il Lotto 2 (nel caso in cui il concorrente abbia inteso usufruire dell'ulteriore riduzione del 20 %, non consentita perché non prevista nei documenti di gara iniziali).

3 - Copia autenticata, o copia conforme, rilasciata ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000, dell'autorizzazione prefettizia ad esercitare, nel Comune di Taranto, tutti i servizi di vigilanza oggetto di gara

4 Evidenza dell' l'abilitazione allo svolgimento dei servizi di sicurezza secondo quanto previsto dal DM 154/2009, rilasciata dal Prefetto di Taranto.

E' assente, invece, nella documentazione prodotta, la copia autenticata, nelle forme previste nel D.P.R. n. 445/2000, della certificazione di qualità che dà titolo alla riduzione di garanzia prevista ai sensi dell'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023, richiesta all'art. 8 lett. d) del bando di gara. , nonchè nella nota di soccorso istruttorio prot. 11646 del 09/07/2024 al punto 1.

Essendo decorso il termine perentorio assegnato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 101 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, il seggio di gara esclude il concorrente Cosmopol s.p.a ai sensi del comma 2 del medesimo art. 101.

Il seggio di gara, pertanto, riepiloga l'elenco dei concorrenti ammessi ed esclusi:



Partecipante	Esito
VIS S.P.A. - P.IVA:00311210736	AMMESSO AL PROSIEGUO
COSMOPOL S.P.A. P.IVA: 01764680649	NON AMMESSO AL PROSIEGUO
SECURITY.IT SRL P.IVA:09741041009	AMMESSO AL PROSIEGUO

Verbale letto, confermato e sottoscritto alle ore 09:55.

